

Sigori!

La ferma risoluzione che avete già  
volti manifestata di conosceremmo  
ogni sorta di magnifici all'esito della  
suprema lotta ch'entriamo per intrapre-  
ndere, arricchisce il Governo che è  
divisa vostra intenzione concedendo  
tutti quei mezzi da quantunque  
stridorevi gli sono per altro insi-  
perabile per mantenere la santa guerra  
della indipendenza Italiana.

Dopo le fatiche e sventure sorte dalla  
regione i Ministri del Re sarebbero  
dappiamenti solleciti se riconoscendo  
la necessità di valersi di poteri speciali  
che corrispondano alla gravità delle  
circostanze in cui versa la patria  
non ve li disdegheranno.

La Majorie potrebbe domandare  
ad ogni severo conto della loro au-  
torità. Voi potrete a buon diritto  
accusarli. Soltanto dì loro: noi eravamo  
disposti ad invitarvi di tutte quelle  
fusilli, che la salvezza della patria  
richiedeva: voi esitate: sopra voi andrà

troppo.

Signore! noi respingiamo questa riguardabilità; non vogliamo esporci a questo terribile accusa. Conoviamo il P.b.o.  
gno: ci presentiamo a voi per indicar-  
velo. Così operando noi obbediamo alla  
voce di una profonda convinzione.  
E voi spetta il rappresentarci ed a protestare  
il vostro concordo.

L'esperienza della guerra combattuta  
nella nostra anno ci ha insegnato,  
che male potremo nutrire speranza  
di vincere i nemici esterni; se non  
affidiamo in mano i mezzi di  
contenere i partiti e le fazioni  
interni, che a nos concetti segreti  
e perfidi colto tranneo o per invia-  
dato cagiongia di ~~novità~~<sup>novità</sup>, approfittano  
- - - - - del momento in cui il paese  
si troverà sfornito di tempo per  
agitarlo, e per rovesciare le ~~altre~~<sup>3a</sup> reversioni  
nostre istituzioni?

Conviene adunque che il Governo  
abbia in questo periodo di tempo  
le facoltà necessarie per difendere  
lo Stato contro rifiatti agitatori  
e altri o scoperti. Costoro sono  
tanto più pericolosi e terribili

3

perdè diffidamento possono essere  
unoriuti o repressi. Essi sono sì  
meno perniciose degli stranieri; che il  
loro nostro esercito sopra ambizioni  
in quei campi; dove ebbe già a raccu-  
gliere più altri nella nostra campagna.

Il Governo i ferme nel preciso di man-  
tenere la quiete interna, di reprimere  
ogni fazione o partito, impedire qualsiasi  
malintenzione fermentata da nostri  
nemici; perchò questo è il mio dovere,  
perché tempi di ciò è impossibile, durerà  
a buon fine la grande lotta, se mai la  
nazione sta per entrare).

Ma egli comprende, che i poteri ordinari  
non gli bastano: se questi sono sufficienti  
ai tempi ordinari e tranquilli, ri-  
manendo inattivi all'arrivo della guerra  
contro lo Straniero si apprezzino le im-  
prevedibili queste si tende sull'interno.

Ci sono quindi necessari i poteri speciali;  
<sup>ci sono necessari</sup> questi necessari esistono sì molti dicono  
il periodo, non sia la guerra dell'ind-  
pendenza terminata.

Confermiamo che questa a noi si pre-  
senta; non diminioliamo, che <sup>grava</sup> ~~diminioliamo~~  
anche a voi apparirà la concordanza.

Di questi poteri perdi' porta con se una  
qualche restrizione di quella libertà  
che a tutti ci è carissima, e deluso  
lunghi anni di sforzi ed aspetta-  
zione vi è dato ammirare solo da  
aluni mesi; ma una Mayone,  
che è pronta a tutto sacrificare per  
rischiarsi dalla prepotenza Savoia  
non può ricorrere a questo momento  
allorayon delle pubbliche fratture che  
tendono appunto ad assicurare  
lunghi anni il pieno ed assoluto  
godimento.

Beni potranno accertarsi che non i'  
meno ingratto a noi il proponerlo, di  
quanto potrà essere per voi il ma-  
desti; perch' a noi come a voi sta  
fermamente a cuore la tutela della  
loro conservazione delle nostre  
istituzioni; ed è appunto l'affetto  
che vi portiamo, il desiderio, che abbia-  
mo di difenderle e rebarle illoro, i'  
suo, quell'affetto, e questo desiderio  
che ora vi spinge.  
Eppure i fatti nella fiducia che  
impreci avete dimostrata da chi  
vano estratti al governo della

una pubblica, forte della convinzione nostra di nulla dover omittere che tenda alla suprema necessità di provvedere alla salute del paese, non dubitiamo che il progetto (di legge), di cui siamo per l'arrivo comunicazione sarà da voi approvato con quella attesa e prontezza che riducono le importanti condizioni della patria).

Qanto meno possiamo dubitare, però, questo progetto nei termini, coi quali è espresso, porta in vero qualche restrizione alle nostre franchigie, ma questa <sup>una</sup> restrizione è temporaria, e brevissima, quale basta dall'altro canto nella loro pesantezza quelle che sono le più importanti e che solo bastano per impedire da di quei straordinari poteri, prima cheunque fare un perniciose e riprovevole abuso.

# Progetto di Legge

## Articolo 1°

Durante il termine stabilito con la presente legge, è accordata al Governo la facoltà di ordinare visite domiciliari e far procedere ad arresti personali anche fuori del caso di flagrante delitto, reprobando lo reputi opportuno alla sicurezza dello Stato.

L'individuo arrestato dovrà fra lo spazio di ore 24 successive al suo arresto essere rimesso ai Tribunali competenti giunta le leggi generali, per esserne giudicato secondo le ordinarie regole di procedura.

E' parimente accordata perduta dal D.° termine la facoltà al Governo di allontanare o respingere da questi Stati qualunque <sup>pericolo non regolare</sup> persona, di quale via fondata motivo di rispetto alle autorità, quando anche la medesima forse disposta a provare di essere priva di sufficienti mezzi di sostentanza.

E' infine concerno al Governo reprobare durante il detto termine l'autorità di



riunire ai rispettivi loro paesi tutti i mendicanti evagabondi dello Stato, opponendosi così alla corruzione della pubblica sicurezza, oppure di far riconoscere quando lo stima negli appositi stabilimenti pubblici.

#### Articolo 2°.

Entro tre giorni dalla pubblicazione della presente legge tutti i possessori di case dovranno trasmettere alle rispettive autorità di pubblica sicurezza, ed in loro difetto al sindaco il nome e cognome delle persone che vi abitano, indicando pure il tempo, in cui vi furono ammesso a qualunque titolo.

Durante il tempo in cui sarà in vigore questa legge, l'obbligo delle conseguenze per gli usurcati alberghi, banchi etc. s'intende esteso a tutte i proprietari e possessori di case, qualunque sia la causa ed il titolo per cui nuove persone vengano a rimorziare.

#### Articolo 3°.

È pure data facoltà al governo d'impedire e di riempire le riunioni, adunenze, annunzjioni, qualunque sia il titolo e lo scopo, quando le reputi pericolose

alla riunione dello Stato, e quando anche formate tenute in luoghi non aperti al pubblico.

Articolo 4°

Durante lo stesso termine è vietata qualunque pubblicazione per via della stampa, o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il giornale, che riguardi l'esercito e l'andamento della guerra, se non quando si tratti di notizie la cui autenticità sia riconosciuta preventivamente dalle autorità, cui il Governo affidera rifatto incarico, o dove troveranno già inserite nel Giornale ufficiale.

Articolo 5°

E' puramente vietato a chiunque di gridare le stampe di qualsivoglia genere per le vie, per le strade e per qualunque luogo pubblico, come anche è proibita qualunque affissione ai muri d'ogni genere di scritte, o stampati, salvo i tratti di affissione la quale venga direttamente ordinata dalla pubblica autorità.

Articolo 6°

E' inoltre vietato il diffondere per mezzo

Si punta ad anche con semplici dinos-  
teanti in luoghi pubblici qualunque  
notizia riguardante le cose militari o  
politiche dello Stato, che gettando lo  
spavento nelle famiglie o provocando  
inquietudini <sup>o percosse</sup> ~~deleuziose~~ possono con-  
provocare la pubblica tranquillità.

#### Articolo 7°

I contravventori alle disposizioni dell'  
art. 2° saranno puniti col carcere da  
18 giorni a sei mesi, con una multa  
dal lire 50 a lire 500.

I contravventori alle disposizioni degli  
articoli 4° e 6° saranno puniti col  
carcere da un mese a due anni, e  
con una multa da lire venti a mille  
oltre al requestro degli uffici o stampati.  
Quelli infine che costaranno alla  
proibizione di cui all'art. 3° saranno  
puniti colla pena del carcere non  
minore di meci tre e non maggiore  
di un anno con una multa inoltre  
di lire 100 estensibile ad lire 600.

La cognizione di questi reati si avrà  
dai tribunali secondo le forme ordinarie  
L'azione penale contro i contravventori  
per mezzo della stampa o simili potrà

penitari cumulativamente contro  
l'autore, l'editore e lo stampatore  
e principalmente contro l'autore ed  
il gerente trattandosi di pubblicazioni  
periodiche.

Riguardo a queste, alle penne minuziate  
si aggiungerà la sospensione di esse  
per un termine non minore di un  
mese e non maggiore di sei da  
pronunciarsi dal Tribunale nella  
sentenza di condanna.

#### Articolo 8°

Se la contravvenzione alle disposizioni  
dell'art. 5<sup>o</sup> avvenga per mezzo di  
pubblicazioni fatte all'estero, il governo  
potrà impedire l'introduzione elo  
mercio, mediante sequestro degli  
scritti o stampati.

Ciunque si facesse a diffondere o  
mettere questi scritti o stampati  
provenienti dall'estero sarà punito  
alla stessa pena di cui all'alinea 2.<sup>o</sup>  
dell'articolo precedente.

#### Articolo 9°

Gli effetti della presente legge concorso  
al termine di men tre del giorno  
della sua promulgazione, a meno che

prima della scadenza di esso, il Governo  
non ne abbia proposto ad ottenuto  
dal Parlamento la prorogazione.  
Cesseranno pure anche prima di  
detto termine, quando per qualunque  
causa venissero a cessare forse  
per convenzione sovrana le ostilità  
contro il nemico —

L'argomento di legge presentato  
dal Ministro dell'Interno  
in Camera del d. Marzo 1889.

---

Provvidimmo di pubblica sicurezza.

---

~~Relazione della Commissione  
sul progetto della legge di pubblica sicurezza~~

Dunque grave a prima vista sembra alle Commissione il progetto della legge di pubblica sicurezza presentata dal Ministro dell'Interno. Una legge che concedendo al governo la facoltà di ordinare l'arresto domiciliare lo mette nella possibilità di violare la santità del Domicilio dei cittadini; una legge che coll'altra facoltà di far procedere ad arresteri personali gli tocca imporre un diritto che fu sempre considerato come il punto centrale, in cui si ranno ad unirsi di fatto tutti i saggi della tirannia della libertà; una legge infine che dà potere di soggiicare le associazioni e di reprimere la libertà della stampa non potendo ravisarsi a primo appetto che contraria alle franchigie costituzionali e perciò inammissibile. Sconché la Commissione considerava

considerava che le leggi prendono diversa natura dalla  
peranza, da luoghi e da tempi cosicché farebbe miseria  
a prova di senso legislativo chiunque togliesse a giudicare  
di una legge senza metter conto su' motivi speciali che  
possono rendere necessaria e questa accettabile.

Tutta invero è nelle umane cose la forza della necessi-  
ta da rendere incipite anche le azioni che sarebbero alti-  
menti colpevoli delitti. Il supremo diritto di essa non  
che tutte le maniere di legislazioni è conservato anche nel co-  
dice della eterna sapienza. Le leggi stesse non sono che  
esultamento della necessità sociale e sarebbe violenza ogni  
legge che non fosse necessaria alla conservazione di al-  
trui beni maggiormente della società. Risalendo più alto anche i  
poteri derivati dalla necessità che li determina, li di-  
sideri, li modifica, li estende, li restringe e li distrug-  
ge. Ma tutto, o signori, sta nel criterio della necessità,  
fatto del quale, secondoché scrissero quel robusto ingegno  
di Giandomenico Romagnosi, è impossibile di trovare altri  
potere regolatore di un'autorità derivante dal popolo  
fatta per il popolo e garantita dal popolo. L'uso  
perciò dell'immagine che tutto il suo criterio dovesse  
consigliarsi ad esaminare la necessità dei poteri straor-  
dinari perocché se ne fosse riconosciuta la necessità  
ne sarebbe provata anche la giustizia. Intorno a ciò  
fu affermato il giudizio che anzi la riconobbe totale. Da  
non poterlo in altro modo provvedere. Pur troppo noi abbiamo

mo vedute abubata la libertà da moltissimi, e degenerata  
per esser in licenza nemica naturale della stessa libertà.  
Combattuta da appostamenti la misera sorte dello Stato non  
non sappiamo se venga agitata più dagli esterni che  
dagli interni nemici. Riché dunque quindi il sospirato  
momento della riscossa, ea poiché ogni nostro pensiero ed  
ogni nostra azione deve ruolgerci alla cattiva del stranier  
o, è forza premunirsi straordinariamente anche contro i  
nemici interni che in numerosi e possenti non sarebbe  
zo se ci stesse a fronte un nemico esterno, che di solo  
valore e non anche di frodi pugliesco.

Non mettiamo la Commissione di discutere se bastassero i  
mezzi ordinari, ma delle difficoltà pericolose circostanze  
in che vediamo li giudicava insufficienti. Opportunamen-  
te avvisava il succitato scrittore che «sia come i corpi  
animali in tempo di malattia non possono essere trat-  
tati collo stesso metodo che in tempo di sanità, così  
i corpi politici non possono essere governati in tem-  
po di calamità, di guerra e di conflitto come in tem-  
po di pace interna ed esterna». Ed è appunto in  
questi casi calamitosi che bisogna concedere al Go-  
verno larghi mezzi coattivi o repressivi, senza di che  
un soverchio rispetto per la libertà privata si conve-  
nirebbe in offesa della libertà e della salute pubblica.  
Ritenuta così la necessità di poteri

Demandata dal ministero e la impossibilità di provvedere altimonti, non si arrestava la Commissione alle pure questioni di diritto che presentano poca o quasi niente difficoltà, e a formula romana videat ne quid detrimentum res publica capiat, colla quale si compartiva il diritto di creare il dittatore, se non è di sua natura inchiesta nella costituzione; la i. tale quanto meno che in tali puri drammatici potrebbe decretarsi dal Parlamento, il quale d'altra parte non concede con questa legge e veri poteri dittatoriali. Tenghiamo che non è vero sagrifio, ma deposito che ritorna accresciuto.

Chiammo appunto perché si tratta di legge, interrogato la Commissione, che fece purei molte altre modificazioni sulle quali non giova per ora soffermarsi, stimo di restingere a quarantaquattro giorni il termine de' poteri straordinari, e di determinare che cessasse qualora anche prima venisse a sciogliersi a propriezessi il Parlamento, locchia concilia le franchise popolari, e le inviolabili prerogative della Corona.

Con simile limitazioni saranno fatti tranquillati anche i timori di coloro che non confidav-

sore pienamente nell'attuale ministero Democratico, il quale per altro si abbe già non dubbia prova della nostra fiducia, e con annunziata verità già troncato il mostroso armistizio ci diede novella testimonianza della sua schiattanza e acquistò nuovo titolo alla riconoscenza nazionale. E' cosicché quella instancabile forza che dopo di avere lentamente corroso le catene del popolo li ha porti in grado di sgombarle sinora le hanno spazzate per sempre; quella forza irresistibile della eterna verità che condotta dal tempo e di vittoria in vittoria camminando piantò il vessillo della eterna giustitia in terrone non più soggetto a usurpazioni. Non obiterà perciò il potere che farebbe cosa direttamente contraria al suo onore, alla sua sicurezza ed agli interessi del Paese. Imperniate opinione e libertà pregariscono con gli stessi metti co' quali si tenta di corromperle e di sottrarre, e atto qualunque di abusato potere sarebbe un'arma fornita alla mano minacciosa del reazionario.